



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

dott. Raimondo Nocerino Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 246/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69276** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

GAMBINO Daniele, C.F.: GMBDNL74R12A176O, nato ad Alcamo il
12/10/1974

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, il relatore, Cons.
Francesco Antonino Cancilla, e il Pubblico Ministero, nella persona del dott.
Vincenzo Liprino

FATTO

D)- 1.- Nell’atto di citazione il Pubblico Ministero ha premesso che con nota
prot. C2.8.4605/21 del 02/11/2022 l’Ufficio Tecnico Logistico della Questura
di Trapani segnalava un’ipotesi di danno erariale connesso all’incidente
stradale occorso il 11/07/2021, in Alcamo, con il veicolo targato Polizia
M5619, condotto dall’Assistente Capo Coordinatore Gambino Daniele, in
servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo – Questura

Originale sentenza	€	48,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	9,18
Totale spese	€	73,18
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente		

di Trapani.

Il Pubblico Ministero ha evidenziato che dalla relazione di servizio è emerso che il giorno 11 luglio 2021 Gambino Daniele era alla guida dell'autovettura assegnata, Alfa Romeo Giulietta targata M5619; udiva un *“forte rumore provenire dall'avantreno, motivo per cui dopo aver percorso appena 500 mt”* e decideva di rientrare in Commissariato. Poco dopo, tuttavia, collideva con altra autovettura che circolava nella corsia opposta. Il Gambino imputava l'accaduto a un problema improvviso dello sterzo. Dopo l'esperimento di una duplice perizia, si è nondimeno escluso che il sinistro fosse stato causato da un malfunzionamento dell'automobile della Polizia.

2.- Il Pubblico Ministero ha evidenziato l'imprudenza del convenuto, atteso che, pur avendo la piena consapevolezza dell'esistenza di una anomalia già al momento dell'avvio del mezzo, il medesimo Gambino non aveva arrestato il mezzo ed attivato -mediante tempestivo avviso- il servizio competente al recupero dell'autovettura.

Dalla relazione di servizio infatti emerge come, sin dall'inizio del servizio, il Gambino udiva *“un forte rumore provenire dall'avantreno...”*. Essendo il rumore -come dichiarato dallo stesso- “forte”, ciò avrebbe dovuto indurre il Gambino ad ipotizzare un problema tecnico che imponeva l'immediato arresto del veicolo e la chiamata del servizio di recupero. L'essersi determinato, invece, ad effettuare un forzato rientro in Commissariato e non avere attivato il recupero mediante il carro attrezzi sono circostanze che -ad avviso dell'Ufficio Requirente- denotano la violazione dei canoni di diligenza richiesti a chiunque si metta alla guida di autoveicoli.

L'intervento di riparazione dell'autovettura ha richiesto un esborso erariale

complessivo di euro 4.233,47, come da ordinativo e fattura agli atti.

Il Pubblico Ministero ha pertanto chiesto di condannare il convenuto a risarcire il danno di euro 4.233,47 in favore dell'Amministrazione della Polizia di Stato, oltre accessori di legge.

2.- Con memoria del 31 gennaio 2024 il Pubblico Ministero ha evidenziato che bisogna verificare se sia applicabile al caso di specie l'art. 21, comma secondo, d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con l. 16 novembre 2020 n. 120 e successive modifiche. Il Procuratore ha rilevato che la contestazione mossa al convenuto riguarda condotte di natura omissiva connotate da colpa grave; tale elemento soggettivo per le omissioni è tuttora fonte di responsabilità a differenza che per le condotte commissive, per le quali la citata disposizione esclude la responsabilità per colpa grave.

Il Pubblico Ministero ha osservato che l'art. 21, comma secondo, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con l. 16 novembre 2020 n. 120, non ha effettivamente disciplinato il caso in cui la condotta commissiva rappresenta un mero effetto di quella omissiva o la condotta commissiva si presenta come dipendente dalla condotta omissiva, come nella fattispecie in esame.

Pertanto, la Procura regionale ha prospettato la responsabilità del convenuto in ragione del fatto che la normativa introdotta dal decreto legge n. 76 del 2020 (cd. scudo erariale) non risulta applicabile in caso di prevalenza dell'apporto omissivo, che nel caso di specie è consistito nella mancata adozione con colpa grave delle necessarie cautele da parte del convenuto

In via subordinata, qualora il Collegio dovesse ritenere che il danno contestato derivi da una condotta solo commissiva, il Pubblico Ministero ha richiesto al

Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con l. 16 novembre 2020 n. 120 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto contrastante con gli artt. 103, 97, 28, 81 e 3 Cost.. Sono state richiamate in tal senso le argomentazioni formulate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, con ordinanza n. 228/2023 del 16 novembre 2023.

II)- All'udienza del giorno 8 maggio 2024, contumace il convenuto, il Pubblico Ministero ha chiesto di pronunciare condanna come da citazione. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I)- Va premesso che l'invito a dedurre è stato notificato al convenuto Gambino Daniele il 30 marzo 2023 a mani proprie dello stesso a cura dell'ufficiale giudiziario dell'UNEP di Trapani. L'atto di citazione è stato notificato il 26 luglio 2023 a mani proprie dello stesso Gambino dall'Ufficiale giudiziario dell'UNEP di Trapani. Ciò malgrado, il convenuto non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.

2)- Nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne un'ipotesi di danno erariale causato dal convenuto Gambino Daniele, Assistente capo della Polizia di Stato, il quale il giorno 11 luglio 2021, conducendo un autoveicolo di proprietà dell'Amministrazione in una situazione caratterizzata da una già percepita avaria dell'autovettura, ha nondimeno proseguito la marcia, finendo per collidere contro un altro autoveicolo nella corsia opposta e determinando così per l'Amministrazione spese per il ripristino dell'automobile pari a complessivi euro 4.233,47.

Lo svolgimento dei fatti è inequivocabilmente dimostrato dalla

documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.

Invero, dalla relazione di servizio, redatta dal Gambino il giorno 11 luglio

2021, giorno dell'incidente stesso avvenuto in territorio di Alcamo, nonché

dal Verbale di Polizia Municipale di Alcamo, redatto sul luogo dei fatti, è

emerso che Gambino Daniele, in qualità di autista, unitamente all'Assistente

Capo Coordinatore Spatafora, alle ore 19:15 circa, nell'intraprendere regolare

servizio con l'autovettura assegnata, Alfa Romeo Giulietta, targata M5619,

udiva un *“forte rumore provenire dall'avantreno, motivo per cui dopo aver*

percorso appena 500 mt” e decideva di rientrare in Commissariato. Tuttavia,

durante il tragitto di rientro, in via Discesa Santuario, nell'affrontare una curva

a sinistra, all'altezza del civico n.83, il Gambino collideva con altra

autovettura che, frattanto, sopraggiungeva nella corsia opposta. Il convenuto

in merito nella relazione di servizio ha dichiarato che *“improvvisamente lo*

sterzo non rispondeva correttamente alla manovra facendo spostare l'auto di

servizio parzialmente sulla corsia opposta”.

L'Amministrazione avviava pertanto un'indagine tecnica per verificare se

effettivamente il sinistro fosse da addebitare ad un malfunzionamento

dell'autovettura. Una prima perizia veniva effettuata direttamente dalla

società accreditata Alfa Romeo di Trapani; un'ulteriore perizia veniva

disposta dal Direttore Tecnico della Polizia di Stato congiuntamente alla stessa

ditta; le due perizie concludevano nell'escludere che l'inconveniente fosse

addebitabile ad un malfunzionamento dell'autovettura. In tal senso è dirimente

la nota del Direttore dell'Autocentro della Polizia di Stato di Palermo del 15

febbraio 2022, che è stata redatta a seguito di approfondita interlocuzione con

Stellantis Fleet Tenders s.r.l., responsabile per Alfa Romeo, e dopo

l'espletamento delle perizie. Conseguentemente a tale nota, indirizzata all'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Trapani, veniva avviato il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione del richiamo scritto.

La dinamica degli accadimenti è stata altresì confermata dal provvedimento disciplinare n. 2527 del 22 ottobre 2022 adottato dal Questore di Trapani, che, con riguardo alla vicenda per cui è causa, infliggeva al Gambino la sanzione disciplinare del richiamo scritto, soffermandosi ampiamente sulla grave negligenza della condotta dell'odierno convenuto, di cui si dirà infra.

Così acclarato l'accadimento dei fatti, occorre procedere alla valutazione della condotta del convenuto. Va premesso che, ad avviso del Collegio, la fattispecie in esame è connotata in maniera determinante da un comportamento omissivo, poiché il Gambino, pur avendo percepito un forte rumore provenire dall'avantreno, non arrestava la marcia del veicolo ma proseguiva nella guida, così da provocare un sinistro; pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.L. 76/2020.

Quanto alle ipotesi di responsabilità erariale per sinistri stradali, il Collegio condivide l'orientamento per cui la colpa grave nel caso di incidenti stradali con autovetture di servizio non può esser valutata semplicemente ed automaticamente con la sola violazione di norme del codice della strada, ma deve emergere da una condotta gravemente imprudente o consistere in una inescusabile inosservanza delle comuni regole di diligenza, prudenza, cautela e perizia cui sono tenuti tutti gli automobilisti in occasione della guida di veicoli circolanti su strade ed aree pubbliche (Corte dei conti, Sez. I App., n. 235/2015; Sez. Piemonte, n. 51/2019). La colpa grave deve dunque trovare fondamento in comportamenti volontari che pongano in essere una condotta

di guida incurante delle esigenze degli altri automobilisti e gravemente imprudente da caratterizzarsi quale assoluto disprezzo delle norme sulla circolazione stradale e grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela nella conduzione dei mezzi. Pertanto, non è sufficiente ai fini della configurazione della colpa grave la mera violazione delle norme del codice della strada, seppure di fondamentale importanza, ma occorre che vi sia la dimostrazione positiva della condotta negligente del convenuto che, in considerazione dell'attività lavorativa svolta, si sia posta in irrimediabile contrasto con le basilari regole di prudenza tanto da determinare il verificarsi dell'evento dannoso (*ex plurimis* Corte dei Conti, sez. giur Emilia 15/2020).

La misura della gravità della colpa deve desumersi non -con giudizio ex post dall'entità delle conseguenze derivate dalla condotta del convenuto- ma, al contrario, con valutazione rapportata al momento in cui il soggetto ha posto in essere i fatti contestati, cioè *ex ante* (Sez. giur. reg. Toscana, 4 ottobre 2000, n. 1765), laddove si evidenzi un comportamento in cui emerga disprezzo per le regole di prudenza, tali cioè da palesare un alto tasso di probabilità rispetto al verificarsi dell'evento dannoso (Sez. giur. reg. d'appello per la Sicilia, 12 settembre 2002, n. 143/A)

Nel caso specifico, così come emerge dal citato provvedimento disciplinare assunto dal Questore di Trapani, la condotta del convenuto è consistita nella mancata osservanza della diligenza massima che si richiede al dipendente nell'utilizzo dei mezzi assegnati dalla Amministrazione e, in particolare, nell'utilizzo dell'autovettura di servizio affidata per l'espletamento delle funzioni di controllo del territorio. Ciò implica che il Gambino, non appena udito l'asserito rumore anomalo proveniente dall'avantreno del veicolo,

avrebbe dovuto immediatamente arrestare il mezzo condotto e chiedere l'intervento del carro attrezzi, così da evitare l'incidente; tale comportamento, che sarebbe stato necessario sulla base di un giudizio prognostico imposto dalla massima diligenza, invece, è stato omesso dal Gambino, che ha preferito proseguire la marcia, provocando così l'incidente. Le summenzionate circostanze sono tutte puntualmente indicate nella motivazione della citata sanzione disciplinare irrogata dal Questore di Trapani.

La condotta del Gambino integra perciò una palese violazione dell'art. 25 (*Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti*) del DPR 8 ottobre 1985, n. 782 (*Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*), che dispone che: *“Il personale della Polizia di Stato nella custodia e conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto”*.

Va aggiunto che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e non ha quindi apportato elementi per una diversa valutazione dei fatti; né, peraltro, risulta che abbia impugnato la sanzione disciplinare inflitta dal Questore. La documentazione in atti, quindi, conduce inevitabilmente a ravvisare la responsabilità del convenuto, non risultando circostanze favorevoli e idonee ad escludere la sussistenza del fatto e la gravità della colpa.

Occorre pertanto affermare la responsabilità del convenuto Gambino Daniele,

che va condannato al pagamento dell'importo di euro 4.233,47 oltre rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data odierna ed interessi legali dalla data dell'odierna pronuncia sino al soddisfo in favore del Ministero dell'Interno - Questura di Trapani.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo a carico del convenuto Gambino Daniele, che dovrà pagarne il relativo importo in favore dell'Erario.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-condanna Gambino Daniele al pagamento –in favore del Ministero dell'Interno - Questura di Trapani, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 4.233,47 oltre rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data odierna ed interessi legali dalla data dell'odierna pronuncia sino al soddisfo;

-condanna Gambino Daniele al pagamento -in favore dell'Erario- delle spese di giudizio, che sono quantificate nell'importo di euro 214,79.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Salvatore Chiazzese

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente